



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Rep.n.116/2020 Prot.n.36295 del 23.06.2020

Tit.IX Cl.3

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per l'incarico di Esperto Qualificato, Qualificato, Esperto in Fisica ed Esperto Fisico in Risonanza Magnetica dell'Università D'Annunzio Chieti-Pescara per il triennio 2020-2022

L'anno 2020, addì 23 (ventitre) del mese di giugno, in Chieti, presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti Pescara, in via dei Vestini n. 31 a Chieti Scalo, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge

TRA

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara, con sede in Chieti via dei Vestini n.3, Partita IVA 01335970693 e Cod.Fisc.93002750698, in persona del **Direttore Generale Dott. Arch. CUCULLO Giovanni**, nato a Chieti il 7 febbraio 1957 indicata di seguito <Amministrazione>, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 29 dello Statuto dell'Università, e in forza del D.R. di nomina Rep. n. 2045/2017 prot. n. 43734 del 14.09.2017

E

Il **Prof. Indovina Pietro Luigi Maria**, nato il 16.11.1939, quale legale rappresentante e direttore tecnico della Società FISMECO srl, Part. IVA 10569451007, corrente in Roma alla Via G. Donati n. 160, di seguito indicato <Società>

PREMESSO CHE

- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.05.2019, con deliberazione Rep. n. 187/2019, ha deliberato di dare mandato al Settore Patrimonio Immobiliare Procedure e bandi per acquisti sotto soglia Mepa, di attivare le procedure di gara attraverso piattaforma U-BUY, con procedura aperta, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e art. 60 del D.Lgs.50/2016, per i servizi di Esperto Qualificato, Esperto in Fisica ed Esperto Fisico in Risonanza Magnetica dell'Università D'Annunzio Chieti-Pescara, per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2022 (tre annualità);
- nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di prevedere una spesa indicativa per l'intero servizio di € 75.000,00 oltre l'IVA (ex art.35 comma 14 lett.b) D.Lgs.50/2016;
- il capitolato speciale di appalto ha previsto l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016;
- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.10.2019, con Rep. n. 391/2019, prot. 76782/2019 ha deliberato di autorizzare l'indizione di nuova gara mediante ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, che consenta di individuare i professionisti in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con aggiudicazione della gara secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
- con D.D. Rep. N. 382 prot.n. 88096 del 29.11.2019 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e art. 60 del D.Lgs.50/2016, per i servizi di Esperto Qualificato, Esperto in Fisica ed Esperto Fisico in Risonanza Magnetica dell'Università D'Annunzio Chieti-Pescara, per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2022 (tre annualità), mediante piattaforma telematica U-BUY, con scadenza fissata al 09.01.2020;
- con Delibera Consiglio di Amministrazione Rep. 152/2020 del 28.04.2020 è stata aggiudicata la gara per l'incarico di Esperto Qualificato, Esperto in Fisica ed Esperto Fisico in Risonanza Magnetica per il triennio 2020-2022, alla ditta FISMECO S.r.l. corrente in Roma alla Via Donati Giuseppe, n. 160, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016 nel rispetto del capitolato e del disciplinare di gara, ed un ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 30% per un importo di € 52.500,00 nel triennio, al netto di IVA nella misura di legge ed eventuali oneri previdenziali e assistenziali;
- la Società FISMECO s.r.l. ha indicato quale Professionista Esperto Qualificato, Esperto in Fisica ed Esperto Fisico in Risonanza Magnetica il Prof. Indovina Pietro Luigi Maria, di seguito indicato <Professionista incaricato>
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, e Direttore dell'Esecuzione è il Dott. Maurizio Stefanachi;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e considerato che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale atto la reciproca volontà,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'oggetto dell'incarico consiste nel servizio presso il campus Universitario di Chieti-Pescara e le strutture territoriali esterne, per le seguenti attività:

- Esperto Qualificato in Radioprotezione di II grado, ai sensi del D. Lgs. 230/1995 e s.m.i.,
- Esperto in Fisica Medica previsto dal D. Lgs. 187/2000 e s. m. i.,
- Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica previsto dal D.P.R. 08/08/1994 n. 542, dagli Allegati 1 e 4 del D.M. 02/08/1991, dagli Allegati A e B del D.M. 03/08/1993.

Le prestazioni sono relative alle esigenze di Radiologia (apparecchi endorali), Risonanza Magnetica, Radiazioni Elettromagnetiche, Radiazioni Ionizzanti e Radiazioni Ottiche Artificiali di cui al Titolo VIII Agenti Fisici D. Lgs. 81/2008 s.m.i..

Nelle prestazioni sopra indicate, s'intendono compresi tutti gli adempimenti previsti dai predetti decreti e s.m.i, con particolare riferimento ai compiti di cui agli artt. 79, 80, 81 del D. Lgs 230/1995, nonché la redazione delle relazioni scritte secondo quanto previsto dall'art. 61, 2° comma del citato decreto.

ART. 2 – OBBLIGHI LEGALI

1. La società ed il Professionista incaricato sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e segg. del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Professionista incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della Legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico della società incaricata ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - OBBLIGHI

1. Le prestazioni richieste dovranno essere espletate presso le strutture dell'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara e nel rispetto di tutte le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico costituente documento di gara parte integrante del contratto, pur non materialmente allegato.
2. Il professionista incaricato si impegna a partecipare, a propria cura e spese, agli incontri che saranno organizzati dall'Università su convocazione del Direttore dell'Esecuzione, nei luoghi e nei giorni da questo indicati; il dettaglio delle giornate verrà definito all'inizio del servizio nel rispetto delle tempistiche di cui alla normativa vigente, e comunque dovrà essere assicurata la presenza, presso l'Ateneo, almeno una volta al mese.
3. Il professionista incaricato, nell'espletamento delle attività, dovrà coordinarsi con il Direttore dell'Esecuzione e il personale afferente al Settore di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro; il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto previsto nel Capitolato Tecnico allegato ed eseguito a quanto in esso espressamente contenuto.
4. Il professionista incaricato dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs.81/2008 ed al D.Lgs.230/1995 e ss.mm.ii., impiegandovi tutto il tempo necessario avendosi riguardo esclusivamente al risultato, con assunzione di tutti gli obblighi derivanti da eventuali innovazioni normative introdotte nel corso della durata dell'incarico, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
5. I documenti prodotti di cui all'incarico in oggetto dovranno essere consegnati al Settore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di questo Ateneo sia in formato cartaceo, siglati e firmati, e sia su supporto digitale, pena la non corresponsione delle competenze previste.

Esperto Qualificato, Esperto in Fisica ed Esperto Fisico in Risonanza Magnetica dell'Università D'Annunzio Chieti-Pescara

6. In considerazione dell'elevata componente professionale e per la natura peculiare del servizio non è ammesso il subappalto.

7. E' altresì vietata la cessione a terzi, parziale o totale, del contratto di appalto.

8. In caso di inadempienza dei compiti previsti a carico di codesta Ditta - di cui al Capitolato Tecnico nessuno escluso - questa Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni.

9. Tale situazione comporterà il mancato pagamento delle somme ancora da liquidare, senza che questo possa nulla pretendere o eccepire; se, senza giustificato motivo, il professionista revocasse unilateralmente il presente contratto, prima della sua scadenza naturale, non sarà corrisposto nessun importo relativo all'annualità in corso e l'Amministrazione potrà agire in rivalsa per eventuali danni causati dalla rescissione.

10. La Società ed il professionista incaricato rispondono altresì dei danni arrecati a terzi per imperizia, imprevidenza o negligenza, anche di altro personale incaricato dall'espletamento del presente incarico.

11. La Società ed il professionista incaricato hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio; gli obblighi concernono sia i dati personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate, comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza.

12. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno *ex lege* e le informazioni sulla sicurezza non siano superate.

ART. 4 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Direttore dell'Esecuzione esercita il controllo sullo stato di avanzamento delle attività tecniche sviluppate e pone in essere tutte le azioni correttive che si rendessero necessarie; qualora tali azioni correttive costituiscano presunzione di inadempimento contrattuale, saranno formalizzate con apposita comunicazione al professionista incaricato, assegnando un congruo termine per completare l'azione da effettuare.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti dal presente contratto, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti, saranno accertate dall'Amministrazione mediante verbali dei quali sarà data comunicazione all'Affidatario.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Affidatario si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 5 - CONFERIMENTI VERBALI

1. Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni o lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Professionista incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

ART. 6 – DURATA DELL'INCARICO

1. La durata del contratto è di tre annualità, a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

2. La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il professionista incaricato è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, senza diritto di recesso da tale proroga.

ART. 7 - COMPENSO PROFESSIONALE

1. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa e del ribasso offerto dal Professionista in sede di gara, è stabilito un corrispettivo complessivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, pari ad € **52.500,00 = (euro cinquantaduemilacinquecento/00)** oltre ad IVA ed oneri previdenziali.

2. La Società prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, comma 2, del Codice Civile;

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle Parti.

4. L'importo del corrispettivo dovuto sarà corrisposto con cadenza quadrimestrale, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Direttore dell'Esecuzione, corredata da relazione delle attività/prestazioni espletate; nell'importo sono comprese tutte le spese necessarie per espletare il servizio a regola d'arte.

La liquidazione del compenso, che avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della suddetta relazione, è subordinata alla:

- a) presentazione di fattura in modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014;
- b) indicazione della tipologia di fattura elettronica: TD06 in caso di parcella ovvero TD01 in caso di fattura, e del Codice Univoco dell'Ufficio XM8HW1;
- c) annotazione del Codice identificativo di gara (CIG: 811942162B);
- d) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare;
- e) accertamento da parte del competente Ufficio dell'Amministrazione dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008.

5. In ottemperanza all'art. 7 del presente contratto, i pagamenti dovuti ai sensi del presente articolo saranno erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato al Professionista.

ART. 7 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. 163/2010 E SS.MM.II.

1. La Società dichiara di essere a piena conoscenza dei contenuti prescrittivi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti; dichiara inoltre di essere a piena conoscenza delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 6 della citata legge applicabili nei confronti dei soggetti inadempienti, nonché di essere a piena conoscenza che, ai sensi del sopra citato art. 3, comma 9-bis, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

2. Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche è presso la Banca BNL (Banca Nazionale del Lavoro), intestato alla società FISMECO S.r.l.

I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:

- Banca (Denominazione completa) Banca Nazionale del Lavoro
- Filiale di Agenzia 75, Viale Ippocrate n. 95/A, 00161 Roma
- Codice IBAN: IT3650100503375000000000260

3. Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara.

4. La Società si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 - POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE

1. Le parti danno atto che la Società, all'atto della stipula del contratto, è munita di *polizza di responsabilità civile professionale* prevista dall'art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, stipulata con la Società AXA ASSICURAZIONE SpA, Filiale di Roma Ag. 75, giusta polizza n. AQ0008972.

Ogni successiva variazione alla citata polizza dovrà essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

2. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla stipula del presente contratto, e ai sensi dell'articolo 103 comma 11 del D.lgs 50/2016, il Professionista ha prestato cauzione

Esperto Qualificato, Esperto in Fisica ed Esperto Fisico in Risonanza Magnetica dell'Università D'Annunzio Chieti-Pescara

definitiva nella misura di Euro 21.000,00, mediante polizza fideiussoria n. 1/39228/96/174698632 emessa in data 19.05.2020 dalla società UnipolSai Assicurazione, Roma Subagenzia 400.

ART. 9 - ASSENZA IMPEDIMENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La Scocietà conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l'assunzione dell'incarico previste dalla vigente normativa.

ART. 10 – RITARDI E PENALI

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, comporta una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto del compenso dovuto alla Società per ogni giorno oltre i termini stabiliti per l'esecuzione. Le penali si cumulano e l'importo totale non può essere superiore al 10% dell'importo netto del compenso.

In tal caso l'amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

2. Per ogni e qualsiasi inadempienza riscontrata in merito agli adempimenti del professionista, o alle richieste dell'Amministrazione è applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale variabile da € 100,00 e € 500,00 in base alla tipologia di attività, purchè il termine non ecceda i 20 (venti) giorni). I relativi importi saranno detratti sulla prima liquidazione utile successiva all'applicazione della penale.

3. In ogni caso se il ritardo eccede i 20 (venti) giorni, l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità della Società e del Professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione medesima debba sostenere per cause imputabili al Professionista incaricato.

ART. 11 - RECESSO

1. L'Amministrazione può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, senza che la Società possa sollevare eccezione ed avanzare pretese a qualsiasi titolo, salvo il diritto al corrispettivo per l'attività svolta previa attestazione di regolare esecuzione del RUP e del DEC per la prestazione svolta, e al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo il pagamento delle penali stabilite all'art. 10 del presente contratto, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Professionista incaricato rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Professionista deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Professionista, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal presente contratto in relazione a specifici casi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione in forma di lettera raccomandata o P.E.C. di volersi avvalere della clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non rimossi dall'Affidatario anche a seguito di diffida;
- sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio, anche parziale;
- accertata e documentata insufficienza qualitativa del servizio;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a

termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

3. In caso di risoluzione del contratto l'esecuzione del servizio potrà essere effettuata ricorrendo ad altro operatore economico. I relativi costi risulteranno a totale carico della Società. In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatta salva in capo all'Amministrazione l'azione per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 13 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

1. Le Parti danno atto che la Società ed il Professionista incaricato hanno dichiarato di conoscere e accettare le clausole previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.

2. Il Professionista incaricato si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dall'Amministrazione appaltante, che dichiara di aver visionato al seguente indirizzo internet: https://amministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=8624, e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i..

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del nuovo GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati raccolti saranno acquisiti dall'Amministrazione appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.

2. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it.

3. Il Professionista dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 6 del predetto Regolamento UE.

ART. 15 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Il Professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

ART. 16 – DOMICILIO E CONTROVERSIE

1. A tutti gli effetti del presente atto le Parti eleggono il proprio domicilio legale rispettivamente in Chieti, campus universitario di via dei Vestini 31 ed. Rettorato, e presso la sede legale del Professionista in Roma Via Giuseppe Donati, n. 160.

2. Il Professionista elegge come sede secondaria lo studio sito in Pescara (cap 65123), Via Filippo Corridoni n. 37/c.

3. L'Amministrazione e la Società si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie nell'applicazione e nell'interpretazione della presente convenzione saranno esaminate con spirito di amichevole collaborazione.

In caso di impossibilità di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti stabiliscono l'esclusivo ricorso al giudizio ordinario.

4. La Società accetta che per ogni e qualsiasi controversia scaturente dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Chieti, con espressa rinuncia al foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. È esclusa la competenza arbitrale.

In pendenza di giudizio la Società non è sollevata da alcuno degli obblighi previsti dalla presente convenzione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare in tutto o in parte l'incarico.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

1. La presente scrittura privata non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggetti ad IVA, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 1, lettera b), della Tariffa,

Esperto Qualificato, Esperto in Fisica ed Esperto Fisico in Risonanza Magnetica dell'Università D'Annunzio Chieti-Pescara

parte seconda, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della registrazione sono a carico della parte che la richiede mentre l'imposta di bollo è stata assolta dalla Società incaricato mediante versamento tramite mod. F23, codice-tributo 456T.

2. Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto.

ART. 18 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., e del D.P.R. 207/10 (per gli articoli ancora in vigore), alle Linee Guida A.N.AC., nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per la Società nella sua interezza; per l'Amministrazione solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato alla Società.

2. L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Amministrazione affidato e dalla Società e dal Professionista incaricato accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa con le modalità previste dal presente contratto.

3. La Società deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; la Società deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto a tali obblighi, l'Amministrazione potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato in favore della Società per l'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.


4. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto saranno a totale carico del Professionista incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

Il presente contratto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle Parti in modalità elettronica, consistente nell'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), previo accertamento della validità dei certificati elettronici utilizzati.

Il presente contratto, redatto valendosi di sistemi informatici, si compone di 7 (sette) pagine, di cui si occupano 6 (sei) pagine intere e 37 (trentasette) righe, di questa 7° pagina, senza le firme

Il Professionista Incaricato
Società FISMECO S.r.l.

Prof. Indovina Pietro Luigi Maria



L'Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Il Direttore Generale

Dott. Arch. Giovanni CUCULLO


FISMECO s.r.l.
Via G. Donati, 160 - 00159 ROMA
Prof. P.L.M. INDOVINA
Amministratore Unico
Partita IVA: 10569451007

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Professionista dichiara di conoscere e di approvare espressamente i seguenti articoli: 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.=====

Il Professionista Incaricato
Società FISMECO S.r.l.
Prof. Indovina Pietro Luigi Maria

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Il Direttore Generale
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO

FISMECO s.r.l.
Via G. Donati, 160 - 00159 ROMA
Prof. P.L.M. INDOVINA
Amministratore Unico
Partita IVA: 10569451007





**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

POSTE PAY SPA

AGENZIA/UFFICIO

locca mo

PROV.

RM

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI VERSANTE

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. FIMECO SRL

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mes

anno

ROMA

R M

1 0 5 6 9 4 5 1 0 0 7

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mes

anno

DATI DELL'ATTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T A Y

R P

2 0 2 0

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

4 5 6 T

IMPOSTA DI BOLLO

64 0 0

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

64 0 0

EURO (lettere)

SESSANTAQUATTRO /00

ESTREMI DI VERSAMENTO

RAZIONALE / CONTRIBUENTE / CONCESSIONARIO / DATA / BANCA / DATA DI PAGAMENTO

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mes	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI
			35 AL	3200

X

155/888 05 15-06-20 R21
10049 0164,00%
1721Y 0049 0164,00%

C.F. 10567451007